



REGIONE SICILIANA

Ordinanza n. 15/Rif del 29 Luglio 2016

Il Presidente della Regione

Ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana nelle more del rientro in ordinario della gestione del ciclo integrato dei rifiuti. Piano di autorizzazione impianto mobile di tritovagliatura dei rifiuti urbani indifferenziati e successiva biostabilizzazione della frazione organica.

Reitera con integrazioni della ordinanza n. 8/Rif del 15 luglio 2016

- Visto** lo Statuto della Regione Siciliana;
- Visto** il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112 ed in particolare l'articolo 107 *"funzioni mantenute dallo Stato"* e 108 *"funzioni conferite alle Regioni e agli enti locali"* del rubricato *"Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997 n. 59"*;
- Visto** il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 *"Norme in materia ambientale"* e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare la parte prima contenente i principi inderogabili in materia di norme ambientali;
- Visto** il comma 1 dell'art. 191 del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006, il quale prevede che *"(...) qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità ovvero di grave e concreto pericolo per la tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Presidente della Giunta regionale o il Presidente della provincia ovvero il Sindaco possono emettere, nell'ambito delle rispettive competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a forme, anche speciali, di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente"*;
- Visto** il comma 2 dell'art. 191 del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 il quale dispone che *"(...) il Presidente della Giunta regionale promuove ed adotta le iniziative necessarie per garantire la raccolta differenziata, il riutilizzo, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti. In caso di inutile decorso del termine e di accertata inattività, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare diffida il Presidente della Giunta regionale a provvedere entro un congruo termine e, in caso di protrazione dell'inerzia, può adottare in via sostitutiva tutte le iniziative necessarie ai predetti fini"*;
- Visto** l'art. 208 comma 15 del D.Lgs. n. 152/2006 che prevede che *"Gli impianti mobili di smaltimento o di recupero, esclusi gli impianti mobili che effettuano la disidratazione dei fanghi generati da impianti di depurazione e reimmettono l'acqua in testa al processo depurativo presso il quale operano, ed esclusi i casi in cui si provveda alla sola riduzione volumetrica e separazione delle frazioni estranee, sono autorizzati, in via definitiva, dalla regione ove l'interessato ha la sede legale o la società straniera proprietaria dell'impianto ha la sede di rappresentanza. Per lo svolgimento delle singole campagne di attività sul territorio nazionale, l'interessato, almeno sessanta giorni prima dell'installazione dell'impianto, deve comunicare alla regione nel cui territorio si trova il sito prescelto le*

Ordinanza n. 15/Rif del 29 luglio 2016

Ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana nelle more del rientro in ordinario della gestione del ciclo integrato dei rifiuti. Piano di autorizzazione impianto mobile di tritovagliatura dei rifiuti urbani indifferenziati e successiva biostabilizzazione della frazione organica. Reitera con integrazioni della ordinanza n. 8/Rif del 15 luglio 2016



REGIONE SICILIANA

specifiche dettagliate relative alla campagna di attività, allegando l'autorizzazione di cui al comma 1 e l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, nonché l'ulteriore documentazione richiesta. La regione può adottare prescrizioni integrative oppure può vietare l'attività con provvedimento motivato qualora lo svolgimento della stessa nello specifico sito non sia compatibile con la tutela dell'ambiente o della salute pubblica";

2

- Visti** gli articoli 255 e 256 del D.Lgs. n. 152/2006 che regolamentano il sistema sanzionatorio per la violazione del divieto di abbandono di rifiuti;
- Vista** la Legge Regionale 8 aprile 2010 n. 9 e ss.mm.ii. *"Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati"*;
- Visto** il D.Lgs. 13 gennaio 2003 n. 36 *"Attuazione della direttiva 1999/31/CE relative alle discariche di rifiuti"* e ss.mm.ii.;
- Visto** il decreto ministeriale 27 settembre 2010 *"criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica abrogazione D.M. 3 agosto 2005"* e specificatamente l'art. 6 (tab 5) che indica, quale ulteriore limitazione nazionale rispetto alla direttiva europea sulla qualità dei rifiuti biodegradabili, per il conferimento in discarica di rifiuti che gli stessi debbano, oltre ad essere derivanti dal trattamento biologico, presentare un indice di respirazione dinamico (determinato secondo la norma UNI/TS 11184) non superiore a 1.000 mgO₂/kgSVh;
- Visto** il Titolo III *bis* Autorizzazione Integrata Ambientale del decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con particolare riferimento ai seguenti articoli: 29 *bis* (Individuazione e utilizzo delle migliori tecniche disponibili), 29 *sexies* (Autorizzazione Integrata Ambientale) e 29 *nonies* (Modifica degli impianti o variazione del gestore);
- Vista** la Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 5/Rif del 7 giugno 2016 che prevede il *"Ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana nelle more del rientro in ordinario della gestione del ciclo integrato dei rifiuti. Reitera ex art. 191 comma 4 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 della ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 1/Rif del 14 gennaio 2016 e n. 3/Rif e n. 4/Rif del 31 maggio 2016 con modifiche ed integrazioni discendenti dalle prescrizioni in sede di intesa con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare ai sensi dell'art. 191, comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006"*;
- Vista** la nota prot. n. 12408/GAB del 7 Giugno 2016 con la quale il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha manifestato l'intesa alla Ordinanza n. 5/Rif del 7 giugno 2016;
- Vista** la disposizione attuativa n. 26 del 11 luglio 2016 con la quale è stato disposto il *"Piano straordinario di emergenza per il conferimento dei rifiuti urbani e azioni immediate per l'avvio della raccolta differenziata nel territorio regionale"*;
- Vista** la ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 8/Rif del 15 luglio 2016 con la quale si è proceduto all'autorizzazione della campagna dell'impianto mobile di biostabilizzazione alla ditta ECOAMBIENTE ITALIA S.r.l. in esercizio provvisorio ed in emergenza presso la discarica sita nel Comune di Palermo/Bellolampo;

Considerato che la ECOAMBIENTE ITALIA S.r.l. ha provveduto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 208 comma 15 del D.Lgs. n. 152/2006, a presentare in data 15 luglio 2016, acquisita al protocollo del Dipartimento in data 15 luglio

Ordinanza n. 15/Rif del 29 luglio 2016

Ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana nelle more del rientro in ordinario della gestione del ciclo integrato dei rifiuti. Piano di autorizzazione impianto mobile di tritovagliatura dei rifiuti urbani indifferenziati e successiva biostabilizzazione della frazione organica. Reitera con integrazioni della ordinanza n. 8/Rif del 15 luglio 2016



REGIONE SICILIANA

2016 al n. 30865, trasmessa anche all'ARTA Servizio 1 VAS-VIA e servizio 2 emissioni in atmosfera, alla Città Metropolitana, al Comune di Palermo la relativa campagna, presso la discarica di rifiuti urbani della società RAP S.p.A. sita nel Comune di Palermo località Bellolampo;

Vista la nota della ECOAMBIENTE ITALIA S.r.l, acquisita al protocollo del Dipartimento Regionale dell'acqua e dei Rifiuti in data 28 luglio 2016 al n. 33155 con la quale la stessa società ha trasmesso l'appendice n. 1 della polizza fidejussoria relativa alla campagna in oggetto;

Considerato che ai sensi dell'art. 208 comma 15 del D.Lgs. n. 152/2006 lo svolgimento delle singole campagne di attività di impianti mobili di smaltimento o di recupero devono essere comunicate almeno sessanta giorni prima dell'installazione dell'impianto stesso;

Considerato che la biostabilizzazione deve essere effettuata nel luogo di produzione del rifiuti urbani indifferenziati;

Considerato che secondo la normativa vigente di settore il luogo di produzione del rifiuto si identifica con il luogo in cui avviene la operazione di tritovagliatura;

Considerato che l'impianto mobile di tritovagliatura di che trattasi è situato in luogo attiguo al situ in cui avviene la fase di biostabilizzazione e che il medesimo è inscindibile con tale attività del luogo di biostabilizzazione;

Considerato che l'impianto mobile di biostabilizzazione di che trattasi è attualmente in esercizio presso la discarica di Bellolampo ed opera in forza dell'ordinanza del Presidente della Regione n. 8/Rif del 15 luglio 2016;

Considerato che l'attività svolta dallo stesso impianto è indispensabile per garantire la continuità del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani indifferenziati raccolti nei 29 Comuni afferenti la Città Metropolitana di Palermo;

Considerato che una eventuale sospensione dell'attività dell'impianto mobile di che trattasi determinerebbe una crisi igienico sanitaria nel territorio dei 29 comuni afferenti la Città Metropolitana di Palermo;

Considerato che assume fondamentale importanza porre in essere qualsiasi azione utile ad incrementare la capacità di biostabilizzazione nel territorio regionale;

Ritenuto imprescindibile la necessità di installare impianti mobili di biostabilizzazione nelle more che si realizzino le piattaforme di smaltimento site nel Comune di Messina, Enna e Gela (CL);

Ritenuto che le deroghe normative di cui alla presente ordinanza, con ulteriori iniziative in corso di esecuzione, ovvero in previsione di attuazione, appaiono imposte dall'eccezionale ed urgente necessità di scongiurare la compromissione della salute umana e dell'ambiente, precludendosi la possibilità di provvedere altrimenti;

Ritenuto che operando in tal senso, vengono mantenuti elevati livelli di tutela della salute dei cittadini dell'ambiente;

Ordinanza n. 15/Rif del 29 luglio 2016

Ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana nelle more del rientro in ordinario della gestione del ciclo integrato dei rifiuti. Piano di autorizzazione impianto mobile di tritovagliatura dei rifiuti urbani indifferenziati e successiva biostabilizzazione della frazione organica. Reiterata con integrazioni della ordinanza n. 8/Rif del 15 luglio 2016



REGIONE SICILIANA

4

Ribadito che le disposizioni di cui alla presente ordinanza non costituiscono deroghe ai principi generali di cui alla parte I del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

Ritenuto che la presente ordinanza si contestualizza in un sistema di gestione dei rifiuti che nell'ultimo periodo si è completamente modificato ed evoluto apportando significativi cambiamenti all'intero sistema di smaltimento dei rifiuti;

Considerato che la Regione Siciliana con D.D.S. n. 417 del 9 aprile 2015 ha autorizzato alla ditta Ecoambiente Italia S.r.l. ai sensi dell'art. 208 comma 15 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. un "impianto mobile per il trattamento di stabilizzazione aerobica e compostaggio della frazione organica da raccolta differenziata FORSU";

Considerato che con D.D.G. n. 1046 del 12 luglio 2016 la Regione Siciliana ha integrato l'autorizzazione concessa alla ditta Ecoambiente Italia S.r.l. con il DDS n. 417 del 9 aprile 2015;

Considerato l'iter amministrativo in corso per l'impianto mobile di biostabilizzazione della Ecoambiente Italia S.r.l., introitato al protocollo del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti in data 15 luglio 2016 con prot. n. 30865, non si è ancora concluso poiché le ultime integrazioni sono state presentate in data 28 luglio 2016 e quindi il ritardo alla piena operatività del richiamato impianto mobile, determina il rischio di interruzione dei servizi di smaltimento dei rifiuti e la possibile insorgenza di gravi criticità ambientali e assume concretezza ambientali e igienico-sanitarie nell'intero territorio regionale;

Ritenuto necessario assumere tutte le iniziative possibili atte a consentire la prosecuzione delle attività di conferimento nella discarica di Bellolampo dei rifiuti urbani ed assimilati anche mediante ricorso a procedure straordinarie;

Ritenuto che è assolutamente necessario rispondere agli obblighi di legge e di maggior tutela ambientale, in attesa dell'entrata in funzione degli impianti di TMB in costruzione, anche attraverso l'utilizzo di impianti mobili di biostabilizzazione autorizzati ex art. 208, comma 15 del D.Lgs. n. 152/2006;

Acquisito in data 29 luglio 2016 il parere favorevole con prescrizioni di ARPA Sicilia ST Palermo e ASP Palermo acquisito nel corso della riunione tecnica, convocata con nota prot. n. 33506 del 29 luglio 2016;

Visto il D.D.S. n. 1348 di Autorizzazione Integrata Ambientale del 09/08/2013 rilasciato per la VI Vasca della discarica sita in località Bellolampo nel Comune di Palermo;

Ritenuto essenziale attuare una forma speciale di gestione che contempra l'intero ciclo integrato dei rifiuti nell'intero territorio regionale;

Ritenuta imprescindibile ed improcrastinabile – in ossequio ai principi di precauzione, prevenzione, sussidiarietà, proporzionalità e cooperazione – la necessità, non potendo altrimenti provvedere, di ricorrere all'emanazione per un periodo determinato, di una ordinanza contingibile ed urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 191 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., che consente l'attuazione in deroga alle normative vigenti (nei termini che verranno di

Ordinanza n. 15/Rif del 29 luglio 2016

Ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana nelle more del rientro in ordinario della gestione del ciclo integrato dei rifiuti. Piano di autorizzazione impianto mobile di tritovagliatura dei rifiuti urbani indifferenziati e successiva biostabilizzazione della frazione organica.
Reitera con integrazioni della ordinanza n. 8/Rif del 15 luglio 2016



REGIONE SICILIANA

seguito specificati), dei provvedimenti intrapresi e necessari a garantire la gestione del sistema dei rifiuti nell'intero territorio regionale;

Ritenuto che a causa della indisponibilità della RAP S.p.A. e del conseguente mancato conferimento dei rifiuti urbani indifferenziati presso l'impianto di TMB sito nel Comune di Palermo, i comuni afferenti la Città Metropolitana di Palermo possono manifestarsi problematiche di carattere igienico-sanitario;

Considerato che a causa della reiterata indisponibilità di RAP S.p.A. è necessario procedere all'utilizzo di impianti alternativi indispensabili per poter consentire la biostabilizzazione di tutti i rifiuti urbani indifferenziati prodotti nel territorio regionale;

Vista la Ordinanza contingibile ed urgente ex art. 191 del D.Lgs. n. 152/2006 n. 1 del 15 luglio 2016 del Commissario straordinario del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta che ha autorizzato la società d'ambito ATO CL2 S.p.A. all'esercizio della discarica sita in contrada Timpazzo nel Comune di Gela (CL);

Considerata la necessità di autorizzare al conferimento presso la discarica sita nel Comune di Gela del Comune di Piazza Armerina afferente la SRR Caltanissetta Provincia Nord;

ORDINA

Articolo 1

(reitera ed integrazioni della ordinanza n. 8/Rif del 15 luglio 2016)

1. Per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportate, in via temporanea ed urgente, al fine di evitare grave ed irreparabile pregiudizio alla pubblica salute, nonché l'insorgere di inevitabili inconvenienti di natura ambientale ed igienico sanitario nel territorio dei comuni siciliani, sono reiterati gli effetti della ordinanza n. 8/Rif/2016, dal 1 agosto 2016 al 30 novembre 2016 e, comunque, non oltre il periodo di vigenza delle ordinanze contingibili ed urgenti di cui all'intesa del Ministro dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare citata in premessa.

2. La ECOAMBIENTE ITALIA S.r.l. dovrà provvedere:

- a) All'esercizio, in deroga ai termini previsti dall'art. 208 comma 15 del D.Lgs. n.152/2006, dell'impianto mobile per il trattamento di biostabilizzazione - autorizzato con DRS n. 417 del 9 aprile 2015 e DDG n. 1046 del 12 luglio 2016 - presso il sito della discarica sita nel Comune di Palermo località Bellolampo (gestita dalla RAP S.p.A.), ai fini della biostabilizzazione, della frazione organica di sottovaglio fino al raggiungimento dei parametri previsti nella nota del Ministero dell'Ambiente prot.n. 0008495 del 31 maggio 2016 nonché dell'Intesa del Ministro nota prot. n. 12408/GAB del 7 giugno 2016 con la quale il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha

Ordinanza n. 15/Rif del 29 luglio 2016

*Ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana nelle more del rientro in ordinario della gestione del ciclo integrato dei rifiuti. Piano di autorizzazione impianto mobile di tritovagliatura dei rifiuti urbani indifferenziati e successiva biostabilizzazione della frazione organica.
Reitera con integrazioni della ordinanza n. 8/Rif del 15 luglio 2016*



REGIONE SICILIANA

concesso l'intesa ex art. 191 comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006. Detto trattamento biologico dovrà essere effettuato nel rispetto di quanto dettato dal decreto autorizzativo ex art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006;

- b) All'esercizio, in deroga ai termini previsti dall'art. 208 comma 15 del D.Lgs. n.152/2006, dell'impianto mobile per il trattamento meccanico dei rifiuti urbani indifferenziati (codice CER 200301), situato presso la stazione di trasferta sita nella discarica di Bellolampo attraverso cui si provvederà alla tritovagliatura dei rifiuti urbani indifferenziati successivamente avviati alla biostabilizzazione presso l'impianto mobile di cui al precedente punto a);
- c) dare atto che rimangono fermi gli obblighi a carico del gestore RAP S.p.A. relativamente all'ottemperanza di tutte le prescrizioni AIA n. 1348 del 9 agosto 2015, per come già prescritte e che in seguito all'effettuazione dei predetti interventi venga dato puntuale riscontro a tutti gli enti competenti;
- d) il completamento, in ordinario, a carico del gestore nonché di tutti gli organi competenti a qualsiasi titolo nel procedimento delle procedure di modifica sostanziale dell'AIA di cui al DRS 1348 del 9 agosto 2013 ed in ossequio alla ordinanza 5/RIF del 6 giugno 2016;
- e) agli organi di controllo di operare l'attività di verifica prevista dalla normativa vigente in materia nella salvaguardia di elevati livelli di sicurezza e di rispetto dell'ordinamento giuridico anche in virtù delle prescrizioni rese dall'ARPA Sicilia ST Palermo e ASP Palermo della riunione tecnica svoltasi in data 29 luglio 2016 presso il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti il cui verbale fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento contingibile ed urgente;
- f) disporre la vagliatura finale dopo il processo di biostabilizzazione esclusivamente per le fasi di campionamento concordati con ARPA Sicilia ST Palermo;
- g) disporre l'esecuzione della presente ordinanza, nella fase attuale transitoria, in via straordinaria, alla società ECOAMBIENTE ITALIA S.r.l. in quanto titolare di autorizzazione ex art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 e delle coperture assicurative;
- h) l'esercizio dell'impianto mobile per il trattamento di biostabilizzazione - autorizzato con DRS n. 417 del 9 aprile 2015 e DDG n. 1046 del 12 luglio 2016 - presso il sito della discarica sita nel Comune di Palermo località Bellolampo (gestita dalla RAP S.p.A.) dovrà avvenire sulla base dei quantitativi massimi autorizzati (54000 tonnellate) e in relazione alla capacità giornaliera esercitabile, che secondo quanto dichiarato dalla ditta Ecoambiente Italia S.r.l., nel verbale della riunione tecnica del 29 luglio 2016, può essere di 1500 tonnellate/die e, che la capacità di deposito temporaneo non potrà superare le 3000 tonnellate. Il soggetto gestore dell'impianto in indirizzo dovrà concordare i conferimenti con i comuni autorizzati, al fine di rimuovere, nel minor tempo possibile, le eventuali giacenze di rifiuti presenti nei rispettivi territori comunali.

Ordinanza n. 15/Rif del 29 luglio 2016

Ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana nelle more del rientro in ordinario della gestione del ciclo integrato dei rifiuti. Piano di autorizzazione impianto mobile di tritovagliatura dei rifiuti urbani indifferenziati e successiva biostabilizzazione della frazione organica. Reiterata con integrazioni della ordinanza n. 8/Rif del 15 luglio 2016



REGIONE SICILIANA

Articolo 2

(presa d'atto dei pareri ex art. 191 D.Lgs. 152/2006 su ordinanza n. 7/Rif del 14 luglio 2016)

1. Il parere espresso da ARPA Sicilia ST Palermo e ASP Palermo confermano l'efficacia dell'Ordinanza n. 7/Rif in forza del sopralluogo effettuato in data 20 luglio 2016 acquisito agli atti della riunione tecnica svoltasi in data 29 luglio 2016.

Articolo 3

(Autorizzazione al conferimento dei rifiuti urbani indifferenziati prodotti dal Comune di Piazza Armerina)

Il Comune di Piazza Armerina dovrà provvedere, a partire dal 1 agosto 2016 e fino a nuove disposizioni, a conferire i rifiuti urbani indifferenziati prodotti nel proprio territorio comunale presso la discarica sita nel Comune di Gela (CL) ad integrazione della Ordinanza contingibile ed urgente ex art. 191 del D.Lgs. n. 152/2006 n. 1 del 15 luglio 2016 del Commissario straordinario del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta.

DISPONE

La comunicazione della presente ordinanza con effetto di notifica:

- al Presidente del Consiglio dei Ministri,
- al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare,
- al Ministro della Salute,
- al Ministro delle Attività produttive,
- al Ministero dell'Economia,
- Al Capo della Protezione Civile Nazionale,
- alla Prefettura di Palermo,
- Alla Direzione generale dell'ARPA Regionale;
- Alle ASP di Palermo, Caltanissetta;
- Ai Gestori IPPC RAP S.p.A., ATO CL2 S.P.A., ECOAMBIENTE ITALIA S.p.A., SICULA TRASPORTI S.r.l., Comune di Piazza Armerina;
- a tutti gli altri enti coinvolti dagli effetti della presente ordinanza.

La pubblicazione sul sito *web* del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei rifiuti ha in ogni caso valore di notifica legale.

ai fini dell'invio e ricezione delle comunicazioni afferenti le attività discendenti dalla presente ordinanza sono istituiti i seguenti indirizzi di posta elettronica:

ordinaria : ordinanza5rif@regione.sicilia.it

certificata : ordinanza5rif@ccrmail.regione.sicilia.it

RENDE NOTO

Ordinanza n. 15/Rif del 29 luglio 2016


Ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana nelle more del rientro in ordinario della gestione del ciclo integrato dei rifiuti. Piano di autorizzazione impianto mobile di tritovagliatura dei rifiuti urbani indifferenziati e successiva biostabilizzazione della frazione organica. Reitero con integrazioni della ordinanza n. 8/Rif del 15 luglio 2016



REGIONE SICILIANA

che ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/90 contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR competente per territorio entro 60 giorni dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica Italiana entro 120 giorni dalla suddetta data di notifica.

Il Presidente della Regione Siciliana
(On. Rosario Crocetta)



Ordinanza n. 15/Rif del 29 luglio 2016

Ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana nelle more del rientro in ordinario della gestione del ciclo integrato dei rifiuti. Piano di autorizzazione impianto mobile di tritovagliatura dei rifiuti urbani indifferenziati e successiva biostabilizzazione della frazione organica. Reitera con integrazioni della ordinanza n. 8/Rif del 15 luglio 2016